



# LE NOVITA' GIURIDICO FISCALI IN MATERIA DI SPORT DILETTANTISTICO

**Dott. Giuliano SINIBALDI – Commercialista in Pesaro**

**Ancona, 03/02/2018**

# **La Legge di Bilancio 2018**

## **Le collaborazioni Sportive**

Ancona – 03 Febbraio 2018



## Ampliamento franchigia compensi sportivi

**Art. 1, c. 367, L. 27/12/2017 n. 205**

modifica all'art. 69 co. 2 del TUIR:

la franchigia di non imponibilità per i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si incrementa a **10.000,00 euro** (in luogo degli attuali 7.500,00 euro)

Non viene variato l'art. 25, c. 1, L. 133/1999, quindi:

Seconda soglia si incrementa da € 28.158,28 a € **30.658,28**

# Le prestazioni sportive dilettantistiche

## ART. 67, comma 1, T.U.I.R.

Sono redditi diversi

**se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:**

# Le prestazioni sportive dilettantistiche

**lett. m) :**

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
- **I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

# Le prestazioni sportive dilettantistiche

## Art. 69 Tuir - Premi, vincite e indennità

### Comma 2

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000,00** euro.


Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

## Esclusione dalla tassazione dei rimborsi spese

Deve trattarsi di spese regolarmente documentate



Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all'alloggio



Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

## **Esclusione dalla tassazione dei rimborsi spese**

### **rimborsi spese esclusi dal computo**

Devono essere:

1. documentati (nota spese con documentazione allegata);
2. Inerenti (per data, luogo e numero di eventi);
3. Autorizzati (verbale C.D. o lettera di incarico);
4. sono compresi i rimborsi chilometrici (max tabelle ACI);
- 5 per “territorio comunale” si intende quello di residenza dello sportivo (Guida al contribuente n. 1/2007 + ris.ne 38/E/2015)

## Risoluzione 38/E del 11/04/2015

### Attività sportive dilettantistiche Indennità chilometriche

Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, **non possono essere forfetarie**, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle **tabelle elaborate dall'ACI**.

## Risoluzione 38/E del 11/04/2015

### Attività sportive dilettantistiche Indennità chilometriche

- Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (*Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche*), secondo cui **il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica**
- Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.

# Trattamento tributario

## Principio di cassa – anno solare



# Trattamento tributario

Compenso annuo	Imponibilità	Ritenuta IRE	Add.le Regionale + comunale
<b>Fino a € 10.000,00</b>	<b>No</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Oltre € 10.00,00 Fino a € 30.658,28</b>	<b>Sì</b>	<b>23% a titolo d'imposta</b>	<b>1,23% + comunale</b>
<b>Oltre € 30.658,28</b>	<b>Sì</b>	<b>23% a titolo d'acconto</b>	<b>1,23% + comunale</b>

# Addizionali di compartecipazione

## Risoluzione 106 dell'11/12/2012

L'Agenzia delle Entrate ha rivisto in maniera integrale il meccanismo di applicazione delle addizionali di compartecipazione da applicare sui compensi, premi e rimborsi nell'ambito di attività sportive dilettantistiche.

L'aliquota dell'addizionale regionale e comunale di compartecipazione da applicare a tali compensi va individuata in quella concretamente deliberata dalla regione e comune titolare del tributo, cioè dove il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.

## Addizionali di compartecipazione

1. **Add. le Regionale:** Art. 28, c. 1, D.L. 06/12/2011 (salvo Italia) ha incrementato le addizionali regionali di base dallo 0,90% al 1,23% (dubbi su decorrenza e applicabilità generalizzata a sportivi dilettanti);
2. Ris. 106: si applicano (da sempre?) anche le **addizionali comunali**  
**problemi:**
  - a. concettuali: non è addizionale di compartecipazione;
  - b. operativi: l'ASD deve verificare:
    - aliquote di ogni singolo comune;
    - fasce di reddito ed esenzione;
    - come si fa a prevedere il reddito?
    - come si operano eventuali conguagli?

## Codici tributo

- RITENUTA IRPEF: 1040;
- ADDIZIONALE REGIONALE: 3802;
- ADDIZIONALE COMUNALE: 3846 - acconto;
- ADDIZIONALE COMUNALE: 3847 - saldo;

## IRAP

### **esclusione dalla base imponibile**

ASD e SSD in regime 398/1991 e Art. 145 Tuir  
(regimi forfettari):

Valore della Produzione Netta (Base Imponibile): Reddito + retribuzioni personale dip.te + compensi co.co.co + compensi occ.li + interessi passivi

Non si sommano i compensi ex art. 67, c. 1, lett. m) Tuir

Art. 90, c. 10, L. 289/2002: “*all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: delle indennità e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi sono sopprese*”.

## IRAP

### **esclusione dalla base imponibile**

ASD e SSD in contabilità ordinaria o semplificata  
(non forfettaria)

L'art. 5, c. 2, L. 289/2002 ha modificato l'art. 11, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (decreto IRAP).

In forza di tale modifica non sono più compresi tra i compensi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le somme di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir.

Pertanto le ASD/SSD che non si avvalgono delle disposizioni ex L. 398/1991 possono portare in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir.

**I COMPENSI SPORTIVI SONO DEDUCIBILI**

## Adempimenti del Collaboratore


Lo sportivo dilettante, all'inizio del rapporto, ovvero prima di ogni singolo pagamento, deve rilasciare al sodalizio sportivo una dichiarazione con cui attesta di non avere conseguito altri compensi della stessa natura per un ammontare superiore a **10.000,00 €** e di impegnarsi a comunicare l'eventuale superamento del limite in corso d'anno

Ciò per consentire al soggetto erogante il compenso di applicare le ritenute ove dovute

## Adempimenti del Collaboratore

Lo sportivo potrebbe aver percepito nello stesso periodo d'imposta diversi comensi sportivi da:

- Associazione di appartenenza
- Altre associazioni
- CONI – FEDERAZIONI, ETC.



All'atto del pagamento, il percepiente deve autocertificare eventuali compensi della stessa natura eventualmente erogati da altri soggetti per permettere alle A.S.D. di applicare correttamente la ritenuta.

## La dichiarazione del Collaboratore

Alla Associazione Sportiva Dilettantistica \_\_\_\_\_  
Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
sotto la propria responsabilità

Dichiara

ai sensi e per gli effetti dell'art.25 della Legge n.133 del 13/05/99, così come integrato dalla C.M. n.247/E del 29/12/99 e dall'art. 37, L. n.342 del 21/11/00

- di non avere, per l'anno solare \_\_\_\_\_, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche;
- di avere, per l'anno solare \_\_\_\_\_, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche per un importo complessivo inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00) e precisamente per un totale di € \_\_\_\_\_
- di avere, per l'anno solare \_\_\_\_\_, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche per un importo complessivo superiore a € 10.000,00 (diecimila/00)

## La dichiarazione del Collaboratore

Il sottoscritto si impegna a comunicare preventivamente, a codesta società/associazione sportiva dilettantistica, all'atto dell'erogazione dei compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m, TUIR, l'ammontare complessivo annuo al momento raggiunto, con particolare riguardo al limite in franchigia di euro 10.000,00 annui.

Dichiaro inoltre di essere stato/a informato/a da codesta società/associazione sportiva dilettantistica che, in caso di mancata preventiva comunicazione di cui sopra, per la quale la società/associazione sportiva dilettantistica incorra in sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute a titolo d'imposta o a titolo di acconto, le stesse saranno direttamente imputate a mio carico

## Adempimenti del Collaboratore obblighi di dichiarazione

1° caso: **Percettore senza “altri redditi”** se non quelli relativi all’attività sportiva dilettantistica

Compensi	Modello Dichiarazione
• Non superiori a € 10.000,00	→ No
• Non superiori a € 30.658,28	→ No
• Superiori a € 30.658,28	→ 730 / Unico

# Adempimenti del Collaboratore

## obblighi di dichiarazione

### 2° caso: **Percettore con “altri redditi”**

Compensi	Modello Dichiarazione
• Non superiori a € 10.000,00	→ No
• Non superiori a € 30.658,28	→ 730/Unico
• Superiori a € 30.658,28	→ 730 / Unico

## Adempimenti dell'ASD/SSD

1. Farsi rilasciare dal collaboratore la dichiarazione di mancato supero del limite esente;
2. Pagare con A/B o altri strumenti tracciabili se il compenso è > € 999,99 (art. 25, l. 133/1999) – attenzione ai pagamenti frazionati;
3. Farsi firmare ricevuta (in bollo se importo è superiore a € 77,47);
4. Versare le eventuali ritenute (IRPEF 23 % + add.li) operate entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
5. Rilasciare a ciascun percettore, entro il 28.02 dell'anno successivo, la Certificazione Unica riepilogativa delle somme erogate (anche se complessivamente < a € 10.000);
6. Trasmettere telematicamente all'AdE entro il 07/03 le Certificazioni Uniche rilasciate
7. Redigere la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando per ciascun percettore l'ammontare delle somme erogate se assoggettate a ritenuta

## Adempimenti dell'ASD/SSD

### Perché la C.U./il modello 770

- I dati della C.U. servono per la «dichiarazione precompilata»
- I dati delle C.U. servono per i «controlli incrociati», attraverso i C.F. dei percipienti, in relazione alle eventuali percezioni di compensi “sopra soglia” non assoggettati a ritenuta, anche a seguito di false autocertificazioni;
- In caso di supero della soglia esente, gli enti sportivi assumono la natura di sostituti di imposta e quindi devono operare la ritenuta d'acconto sui compensi erogati a terzi e devono indicare nel modello 770 tali compensi, compresi quelli corrisposti agli sportivi dilettanti.

## Adempimenti dell'ASD/SSD **adempimenti “interni”**

1. Delibera preventiva del C.D. (possibilmente sulla base di bilancio preventivo approvato dall'assemblea) dei compensi da erogare nel corso della stagione sportiva;
2. Affidamento degli incarichi sulla base della deliberazione di cui sopra;
3. Eventuale delega a presidente o direttore sportivo per sottoscrizione nuovi incarichi entro limiti determinati;
4. Sottoscrizione contratto (o lettera di incarico) con il collaboratore sportivo, dalla quale si evinca la natura sportivo-dilettantistica del rapporto;
5. Ordinata conservazione dei verbali e contratti (lettere di incarico)

## Adempimenti dell'ASD/SSD

### **obbligo di comunicazione preventiva ai Centri per l'impiego**

Art. 9- bis, c. 2, D.L.510/1996

Modificato art. 1, c. 1180 L. 296/2006 (fin.ria 2007)

- NO per sportivi dilettanti «puri» (interpello 22/2010)
- Si per co.co.co, sia «ordinarie» che «amministrativo/gestionali» (Min. lavoro – vademecum del 05/12/2008 - lettera circolare n. 4726 14/02/2007 + interpello n. 22/2010)

## Adempimenti dell'ASD/SSD

### **L.U.L. + cedolino paga**

Art. 39 L. 133/2008  
Istituzione e iscrizione sul LUL

- NO per sportivi dilettanti «puri» (interpello 22/2010)
- Si per co.co.co, sia «ordinarie» che «amministrativo/gestionali» (Min. lavoro – vademecum del 05/12/2008 - lettera circolare n. 4726 14/02/2007 + interpello n. 22/2010)

## compensi da erogare a dipendenti pubblici

### Comma 23 dell'art.90 L. n. 289/2002

- I dipendenti pubblici possono prestare, **fuori dall'orario di lavoro**, la propria attività a favore di ASD/SSD, purché a **"titolo gratuito"** e "fatti salvi gli obblighi di servizio", previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
- Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione.
- A questi infatti possono essere unicamente riconosciute **le indennità di trasferta** (fuori dal territorio comunale) **ed i rimborsi forfetari** di cui all'art.67, comma 1 lett. m) Tuir
- Ciò deve in ogni caso limitarsi al solo ambito sportivo dilettantistico ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive).
- La possibilità di erogare eventuali rimborsi forfetari di spesa anche all'interno del comune dove viene svolta l'attività deve tenere conto di specifici criteri tali da non configurare veri e propri compensi, da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di volta in volta.

## Problematiche varie

### Compensi sportivi e.....

- ISEE
- limite per essere considerato fiscalmente a carico
- Indennità di disoccupazione
- Assegni familiari
- Redigere il D.V.R. in modalità «semplificata» (non è più consentita l'autocertificazione in presenza di n. collaboratori < a 10)

## Problema del corretto inquadramento degli sportivi dilettanti

- Le collaborazioni sportive dilettantistiche sono una «**eccezione alla regola**» rispetto alle ordinarie modalità di inquadramento dei lavoratori e collaboratori?
  
- O costituiscono una «**terza via**», una «normativa speciale» volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico?

## ART. 67, LETT. m), TUIR

Sono **redditi diversi**, **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'**esercizio di arti o professioni** né in relazione alla qualità di **lavoratore dipendente** .... :

### DUE LINEE DI PENSIERO IN DOTTRINA E GIURISPRUDENZA



... le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di **natura non professionale** da parte di **cori, bande musicali** e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche ...

compensi erogati ...  
nell'**esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**

... anche ai rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di **natura non professionale**...

## L.27.12.2017 n.205 - art.1 comma 358

- le **prestazioni** di cui all'art.2 co.2, lettera *d*), del D.Lg.vo 15.6.15 n.81
- **come individuate dal Coni** ai sensi dell'art.5 co. 2 lett. *a*) D.Lgs 242/99
- costituiscono oggetto di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

## **art.2 co.2, D.Lgs 15.6.15 n.81**

### Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

.....

- d) alle collaborazioni **rese a fini istituzionali** in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., **come individuati e disciplinati** dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

## L.27.12.2017 n.205 - art.1 comma 359

I **compensi** derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa :

- stipulati da ASD/SSD costituiscono **redditi diversi ai sensi dell'art.67,lett.m) T.U.I.R.;**
- stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art.50 T.U.I.R. - agevolazioni previdenziali per i primi cinque anni sono previste dal successivo comma 360.

# Le co.co.co sportive dilettantistiche

## Vantaggi

1. Presunzione (relativa) di «non subordinazione»;
2. Comunicazione preventiva ripara da irrogazione maxisanzione lavoro irregolare;
3. E' ufficialmente prestazione lavorativa;

# Le co.co.co sportive dilettantistiche

## Problemi

1. QUALI prestazioni;
2. Da quando;
3. Quali adempimenti (e costi);

# Le co.co.co sportive dilettantistiche

## Quali prestazioni

1. Decide il CONI – viene superata l'indicazione della Circ.re INL n. 1/2016 – sono prive di efficacia le delibere emanate da alcune F.S.N.;
2. La delibera ancora non è stata presa – probabile 13-15/03;
3. Rientrano anche gli atleti?
4. I premi erogati «a risultato» saranno esonerati dalla presunzione di co.co.co? (probabilmente sì – non c'è continuità – non c'è sinallagma)
5. Prestazioni sportive «occasionali» potranno continuare ad esistere (probabilmente SI - non sono stati abrogati art. 2222 c.c. e art. 67 Tuir – necessari chiarimenti)

# Le co.co.co sportive dilettantistiche

## Quali prestazioni

- **Mansioni pressoché certe:** istruttori sportivi – allenatori – preparatori atletici – massaggiatori/fisioterapisti (non professionisti) collaboratori amministrativi – direttori tecnici/sportivi
- **Problema Atleti:** da prime indicazioni sembrano compresi- Forti spinte da parte di alcune FSN/EPS ad escluderli
- **Collaboratori gestionali:** probabile individuazione macrocategoria «Addetti al corretto inquadramento pratica sportiva», che potrebbe comprendere:
  - omologatori di campi/attrezzature;
  - addetti alla sicurezza dei praticanti
  - addetti al campo durante le gare/partite

**N.B!!** In attesa dell’emanazione delle delibere CONI, le indicazioni di cui sopra sono il frutto di valutazioni e condivisioni fra professionisti del settore, che devono trovare conferma in documenti ufficiali

# Le co.co.co sportive dilettantistiche

## Quali prestazioni

- **NO lavoratori dipendenti**
- **No Liberi professionisti (P.IVA)**

In ossequio all'incipit dell'art. 67 Tuir

+ art. 409 c.p.c

*...rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ....*

## le condizioni richieste dall'art. 67 TUIR

requisito soggettivo	requisito oggettivo	<i>escluse le prestazioni di lavoro subordinato</i>	<i>escluse le prestazioni di lavoro autonomo professionale</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• CONI,FSN,EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto</li><li>• art.35co.6 D.L.207/08 conv.l.14/09 - estensione FSN,DSA,EPS anche per co.co.co. A/G</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• esercizio diretto attività sportiva dilettantistica</li><li>• collaborazioni coordinate continuative A/G</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• etero-direzione</li><li>• potere disciplinare</li><li>• disposizione delle energie lavorative</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• professione abituale ancorché non esclusiva</li></ul>

# Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

## il nuovo elenco discipline sportive

- Delibera C.N. Coni 20/12/2016
- Delibera C.N. Coni 14/2/2017
- Delibera C.N. Coni 10/5/2017

## circolare n.1/2016 INL

- funzione del CONI quale unico Ente Certificatore(art.7 D.L. n.136/04)
- individuazione delle attività necessarie per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività

## comma 358 l. bilancio 2018

- la delega al coni per individuare le prestazioni dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- - rese a fini istituzionali
- - nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

La presente slide e la precedente sono tratte da una relazione dell'Avv.to Bianca Maria Stivanello, di Padova – collaboratrice di Fiscosport.

# Le co.co.co sportive dilettantistiche

## Da quando (decorrenza)?

1. L. Bilancio entra in vigore 01/01/2018;
2. Rinvia a delibare CONI ancora non emanate;
3. Contratti già in essere?
4. Contratti nuovi?
5. Interpretazione «iper prudenziale»: da subito, su tutti (sostanzialmente infattibile)

# Le co.co.co sportive dilettantistiche

## Da quando (decorrenza)?

### 1. Contratti già in essere;

- Impossibile inviare UNILAV preventivo (salvo «finestra» per regolarizzare);
- Occorrerebbe interrompere i contratti vecchi e farne di nuovi (senza delibere CONI);
- Orientamento prevalente è quello di continuare ad applicare la vecchia normativa fino a termine contratto (salvo diverse indicazioni che dovessero pervenire, ma che dovranno dare indicazioni operative su come sanare il ritardo)
- Difficilmente ipotizzabile applicazione sanzioni

# Le co.co.co sportive dilettantistiche

## Da quando (decorrenza)?

### 2. Contratti nuovi;

- Applicabile da subito nuova normativa (problema delibera CONI)
- Possibile inviare UNILAV preventivo;
- Orientamento prevalente è - ove possibile - predisporre contratti brevi, in attesa di chiarimenti su mansioni. Poi prorogare contratto o predisporne uno nuovo

# **Le co.co.co sportive dilettantistiche**

## **Quali adempimenti?**

- Comunicazione preventiva Centri per l'impiego;
- Libro Unico del Lavoro;
- Cedolino Paga;
- Pagamento «tracciato» da 01/07/18 (comma 910 L. Bilancio)
- C.U.
- Mod. 770 se presenti ritenute (compensi > 10.000,00 €)

**Necessario ricorrere ai servizi di un C.d.L.**

# Le co.co.co sportive dilettantistiche

## Quali Costi?

Valori indicativi da preventivi richiesti ad alcuni c.d.l.  
(Da verificare con i professionisti di fiducia)

- **pratica di assunzione** da € 20,00 a € 30,00 CAD. (assistenza nella predisposizione del contratto, predisposizione e invio telematico della comunicazione di assunzione)
- **cedolino** € 10,00/15,00 CAD. se entro i 10.000 € (elaborazione cedolino) - € 12/20,00 CAD. se oltre i 10.000€ (elaborazione cedolino con predisposizione modello F24) – importi mensili
- **CU** € 10,00/15,00 CAD. (predisposizione e invio telematico)
- **modello 770** € 100/150,00 (a prescindere dal numero dei percipienti – predisposizione e invio telematico)

**Oppure: compenso forfettario** per i sodalizi che hanno un numero elevato di collaboratori

## **La nuova Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa**

**art. 1, comma 353 - Legge 27/12/2017 n. 205**

# Società sportiva dilettantistica lucrativa

le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con **scopo di lucro** in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile

(art. 1, co. 353, L. 27/12/2017 n. 205)

Possibili forme giuridiche per la costituzione di un sodalizio sportivo dilettantistico:

- A.S.D. con o senza personalità giuridica
- S.S.D. senza scopo di lucro e Società Cooperative Sportive Dilettantistiche
- **S.S.D. LUCRATIVA**

## Società sportiva dilettantistica lucrativa

Il **statuto** deve contenere, a pena di nullità, le seguenti previsioni (co. 354):

- nella denominazione o ragione sociale la dicitura *"società sportiva dilettantistica lucrativa"*.
- nell'oggetto o scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche (non è richiesta l'attività didattica - anomalia).
- il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina.

segue

## **Società sportiva dilettantistica lucrativa**

-lo **statuto** deve contenere, a pena di nullità, le seguenti previsioni (co. 354):

- **l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico** in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67), o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

# Società sportiva dilettantistica lucrativa

## Questioni aperte:

- In qualsiasi orario? – necessità di prevedere almeno 2 (se non 3) risorse dedicate.
- D.T. rientrerà tra le mansioni riconosciute dal CONI (co.co.co) o dovrà essere un lavoratore dipendente?
- Sanzioni se, pur essendoci la previsione statutaria, il D.T. non è presente?

▪

# Società sportiva dilettantistica lucrativa

## Agevolazioni:

- **riduzione al 50% dell'aliquota IRES** - aliquota del 12% (co. 355) – salvo verifica limite «*de minimis*» – agevolazione max € 200.000 in tre anni  
Problema: solo sulle attività sportive o su tutta l'attività esercitata? Dovrebbe essere su tutto
- non si applicano le norme di cui al D.Lgs n. 81/2005: **non opererà la presunzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** in relazione alle collaborazioni continuative, personali ed eterodirette (co.356)
- aliquota **IVA ridotta al 10 per cento** per «i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società» (co. 357)

# Società sportiva dilettantistica lucrativa

## Agevolazioni NON spettanti:

- **L. 398/1991** – sono società a scopo di lucro
- **De-commercializzazione dei corrispettivi** – sono società a scopo di lucro – tutta l'attività è di natura commerciale, anche quella svolta nei confronti di tesserati;
- **Art. 67, c. 1, lett. m) TUIR**: i compensi erogati per prestazioni di carattere sportivo sono classificati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 Tuir – la contribuzione (ex ENPALS) è ridotta al 50% per i primi 5 anni;
- **Altre agevolazioni ex art. 90, L. 289/2002**: sono riservate alle S.S.D. NON lucrative

# Società sportiva dilettantistica lucrativa

## Gestione IVA:

- non tutti i **servizi sportivi** saranno assoggettati ad IVA 10%, ma solo quelli resi ... nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo **in impianti gestiti da tali società**. Problema definizione di impianto gestito.
- per i servizi sportivi non resi **in impianti gestiti da tali società**, l'aliquota applicabile sarà quella **ordinaria (22%)** – es. servizi resi in impianti utilizzati in locazione – servizi outdoor etc;
- per i servizi **non sportivi** si applicherà **l'aliquota propria** (es. pubblicità 22% - bar 10%);
- La SSDL avrà **diritto alla detrazione dell'IVA** risultante dalle fatture di acquisto (acquisti attrezzatura e materiali di consumo, canoni locazione, utenze, appalti pulizie, manutenzioni, consulenze (compresi istruttori con P.IVA) etc)

## S.S.D.L. – un esempio

<b>RICAVI</b>	<b>SSD NON LUCRATIVA</b>	<b>SSD LUCRATIVA</b>	<b>NOTE</b>	<b>IVA</b>
ricavi da servizi sportivi	110.000	100.000 al netto dell'IVA 10%		10.000
sponsor	25.000	25.000		5.500
IVA da legge 398	2.750	0		-2.750
<b>Totale RICAVI</b>	<b>137.750</b>	<b>125.000</b>	<b>IVA a debito</b>	<b>12.750</b>

## S.S.D.L. – un esempio - segue

<b>COSTI</b>	<b>SSD NON LUCRATIVA</b>	<b>SSD LUCRATIVA</b>	<b>NOTE</b>	<b>IVA</b>
materiali di consumo	5.000	4.098		902
servizi con IVA (utenze, affitti, manutenzioni, consulenze)	50.000	40.984		9.016
servizi senza IVA	10.000	10.000		0
compensi collaboratori sportivi	50.000	55.000	garantendo ai collaboratori i compensi netti percepiti	
oneri previdenziali		9.075	garantendo ai collaboratori i compensi netti percepiti	
costo UNILAV		250	(per 10 collaboratori sportivi)	55
costi per cedolini paga		1.500	(per 10 collaboratori sportivi per 10 mensilità)	330
ammortamenti	1.500	1.500		0
oneri diversi di gestione (senza IVA)	5.000	5.000		0
<b>Totale COSTI della PRODUZIONE</b>	<b>121.500</b>	<b>127.407</b>	<b>IVA a credito</b>	<b>10.303</b>

## S.S.D.L. – un esempio - segue

RIEPILOGO	SSD NON LUCRATIVA	SSD LUCRATIVA	NOTE	IVA
Totale RICAVI	137.750	125.000	IVA a debito	12.750
Totale COSTI della PRODUZIONE	121.500	127.407	IVA a credito	10.303
RISULTATO ANTE IMPOSTE	16.250	-2.407		
	IRES	180	-301 senza riprese fiscali	
	IRAP	-2.405		
RISULTATO DI ESERCIZIO	16.070	-5.113	Iva da versare	2.447
			verificare eventuali acquisti di beni strumentali e/o oneri di ristrutturazione	

# GRAZIE DELL'ATTENZIONE

**Dott. Giuliano Sinibaldi**  
Studio Sinibaldi Marinelli  
Galleria dei Fonditori n. 3  
61122 – Pesaro (PU)

## Contatti

**Tel:** 0721.451363  
**email:** sinibaldi@sinibaldimarinelli.it  
**web:** [www.cmsmcommercialisti.it](http://www.cmsmcommercialisti.it)

© Riproduzione riservata

Ancona – 03 Febbraio 2018

